



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI TRA L'UNIONE EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI SINGAPORE, DALL'ALTRA, FATTO A BRUXELLES IL 19 OTTOBRE 2018

Art. 3.5

Avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento

1. Qualora la controversia non possa essere risolta entro tre mesi dalla presentazione della richiesta di consultazioni, il ricorrente può notificare un avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento, che specifica per iscritto l'intenzione del ricorrente di avviare il procedimento per la risoluzione della controversia e contiene le informazioni seguenti:

a) il nome e l'indirizzo del ricorrente e, qualora tale richiesta sia presentata per conto di un'impresa stabilita in loco, il nome, l'indirizzo e il luogo di costituzione dell'impresa stabilita in loco;

b) le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) che si presume siano state violate;

c) la base giuridica e fattuale della controversia, compreso il trattamento che si presume abbia violato le disposizioni del capo 2 (Protezione degli investimenti); e

d) la misura correttiva richiesta e la stima della perdita o del danno che tale violazione avrebbe causato al ricorrente o alla sua impresa stabilita in loco. L'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento è inviato all'Unione o a Singapore, a seconda dei casi. 2. Qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento sia stato inviato all'Unione, quest'ultima procede alla determinazione del convenuto entro due mesi dalla data di ricevimento dell'avviso. L'Unione informa il ricorrente senza ritardo di tale determinazione, sulla quale il ricorrente può basarsi per presentare una domanda a norma dell'articolo 3.6 (Presentazione delle domande al tribunale). 3. Qualora il convenuto non sia stato determinato a norma del paragrafo 2, si applicano le disposizioni seguenti:

a) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi esclusivamente un trattamento di uno Stato membro dell'Unione, tale Stato membro agisce in qualità di convenuto;

b) qualora l'avviso dell'intenzione di promuovere il procedimento identifichi un trattamento di un'istituzione, di un organo o di un organismo dell'Unione, l'Unione agisce in qualità di convenuto. 4. Qualora l'Unione o uno Stato membro agisca in

qualita' di convenuto, ne' l'Unione ne' lo Stato membro interessato possono invocare l'inammissibilita' di una domanda, ne' altrimenti invocare l'infondatezza o l'invalidita' di una domanda o di una sentenza argomentando che il convenuto dovrebbe essere o avrebbe dovuto essere l'Unione e non lo Stato membro, o viceversa. 5. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo ne' del meccanismo di risoluzione delle controversie applicabile impedisce all'Unione e allo Stato membro interessato di scambiarsi tutte le informazioni relative ad una controversia.

Versione in vigore dal 12 ottobre 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Singapore, dall'altra, fatto a Bruxelles il 19 ottobre 2018
Estremi	Legge 22 settembre 2023, n. 139
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-139-2023/art-3.5>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it